

**GLI EFFETTI
DELLA
INTRODUZIONE
DELL'EURO
SUL BILANCIO
DELLE SOCIETA'**

Camozzi & Bonisconi
Studio Legale e Tributario

***GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE
DELL'EURO
SUL BILANCIO DELLE SOCIETÀ***

MILANO, 15 SETTEMBRE 1998

Indice

PREMESSA	5
1. L'INTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA EUROPEA	5
2. IL D.LGS. 213 DEL 24 GIUGNO 1998 E GLI EFFETTI GENERALI SUL BILANCIO	9
2.1 LA RIDENOMINAZIONE IN EURO DELLE POSTE DI BILANCIO ESPRESSE IN LIRE	9
2.1.1 <i>La traduzione del capitale sociale</i>	10
2.1.2 <i>La redazione dei documenti contabili e le differenze di arrotondamento</i>	16
2.1.3 <i>La conversione dei dati comparativi e le differenze di conversione</i>	17
2.2 IL TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO DERIVANTI DA OPERAZIONI IN VALUTE DI PAESI ADERENTI ALL'UEM	17
3. LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE	24
4. I COSTI DI TRANSIZIONE: IMPLICAZIONI CONTABILI E FISCALI	26
APPENDICE NORMATIVA	28

PREMESSA

L'obiettivo di questa monografia è rappresentare in modo sintetico e quindi non esaustivo le problematiche che l'introduzione dell'Euro comporterà nella tenuta della contabilità e nella predisposizione dei bilanci.

In particolare, nel prosieguo verranno esaminate esclusivamente:

- a) il trattamento contabile delle differenze di cambio tra le valute dei paesi aderenti;
- b) le soluzioni tecniche previste per l'arrotondamento delle valute nazionali al momento della conversione in Euro;
- c) le implicazioni civilistiche e fiscali dei costi di adeguamento (c.d. "costi di transizione") che le Società dovranno sostenere per prepararsi a questo delicato passaggio.

In appendice, infine, saranno indicati i riferimenti normativi utilizzati per la stesura del presente lavoro.

1. L'INTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA EUROPEA

Il processo di costruzione dell'Unione Economica e Monetaria europea, iniziato nel 1990 con la liberalizzazione dei movimenti di capitali nei paesi dell'Unione Europea, è giunto alla tappa conclusiva: la creazione della moneta unica europea.

La complessità di un simile passo e le innumerevoli implicazioni di carattere economico, politico e sociale ad esso connesse, hanno spinto le autorità europee ad optare per un passaggio graduale dalle monete nazionali all'Euro.

L'introduzione dell'Euro in sostituzione delle valute nazionali si articola, infatti, in tre fasi:

la **prima fase**, che ha avuto inizio lo scorso 2 maggio e si concluderà il 31 dicembre 1998, consiste nella predisposizione del contesto istituzionale e giuridico necessario all'introduzione dell'Euro.

In particolare:

- sono stati individuati, sulla base dei criteri definiti nel 1992 dal Trattato di Maastricht, i Paesi¹ che, dal 1° gennaio 1999, adotteranno l'Euro come valuta nazionale;
- sono stati istituiti² la Banca Centrale Europea (BCE), in sostituzione dell'Istituto Monetario Europeo, ed il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC);
- sono stati irrevocabilmente fissati i tassi di cambio bilaterali che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, regoleranno i rapporti tra le valute degli 11 Paesi attualmente aderenti all'Unione Monetaria. (Tabella 1)

Entro il 31 dicembre 1998, inoltre, dovranno essere fissati i tassi di conversione in Euro delle predette valute.

Nella **seconda fase**, compresa tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001, l'Euro potrà essere impiegato come moneta scritturale.

In altri termini, la nuova moneta non troverà il proprio utilizzo nella fase materiale dei pagamenti, ma potrà essere impiegata come unità di conto: pertanto, in questa fase, l'Euro potrà essere utilizzato dal sistema bancario per regolare i rapporti di credito/debito e dalle borse valori per effettuare le transazioni e le quotazioni dei titoli. Saranno, inoltre, previste le emissioni di titoli del debito pubblico denominati in Euro.

¹Dei quindici paesi appartenenti all'Unione Europea, solo 11 partecipano, al momento, al processo di adozione dell'Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Danimarca e Regno Unito hanno preferito posticipare l'adesione; la Grecia e la Svezia non sono stata ammesse per non avere rispettato i criteri di convergenza previsti dal Trattato citato.

E' opportuno sottolineare che, in questa fase, non potrà essere imposto alcun obbligo di utilizzare l'Euro in sostituzione delle valute nazionali. Sarà possibile, quindi, adoperare come unità di conto:

- esclusivamente la moneta nazionale;
- sia la moneta nazionale che l'Euro;
- esclusivamente l'Euro.

La **terza fase**, che inizierà il 1° gennaio 2002, consisterà nell'introduzione materiale dell'Euro, che coesisterà con la moneta nazionale per un periodo non superiore a sei mesi, per permettere ai cittadini di familiarizzare con la nuova realtà. A conclusione di questo periodo di doppia circolazione, l'Euro diventerà l'unica unità monetaria utilizzabile nei paesi aderenti all'UEM.

² Saranno operativi solo a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Tabella 1**Tassi di conversione della lira nelle altre valute europee aderenti all'UEM**

1 scellino austriaco	lire:	140,7150 ;
1 franco belga/lussemburghese	lire:	47,9990 ;
1 marco finlandese	lire:	325,6580 ;
1 franco francese	lire:	295,1830 ;
1 marco tedesco	lire:	990,0020 ;
1 sterlina irlandese	lire:	2.458,5650 ;
1 fiorino olandese	lire:	878,6440 ;
1 escudo portoghese	lire:	9,6580 ;
1 peseta spagnola	lire:	11,6372 .

2. IL D.LGS. 213 DEL 24 GIUGNO 1998 E GLI EFFETTI GENERALI SUL BILANCIO

Il d.lgs. 213/1998 è così articolato:

- Titolo I: Definizioni;
- Titolo II: Parametri di indicizzazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti;
- Titolo III: Ridenominazione in Euro degli strumenti di debito;
- Titolo IV: L'Euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna;
- Titolo V: Dematerializzazione;
- Titolo VI: Attività della Pubblica Amministrazione;
- Titolo VII: Conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire.

Nel seguito vengono presi in esame i seguenti aspetti:

- la ridenominazione in Euro delle poste di bilancio espresse in lire;
- il trattamento delle differenze di cambio derivanti da operazioni in valute di paesi aderenti all'UEM.

2.1 La ridenominazione in Euro delle poste di bilancio espresse in lire

Dal 1° gennaio 1999 l'Euro diventerà la moneta scritturale dei paesi aderenti all'UEM. Le imprese potranno scegliere di adottare, a partire da quella data, l'Euro come “moneta

di conto”, ossia come moneta da utilizzare, in via prevalente, “per la rilevazione delle operazioni di gestione”.

I soggetti che sceglieranno l’Euro come moneta di conto dovranno convertire nella nuova valuta i controvalori delle operazioni contabili, sulla base del tasso di conversione fissato entro il 31 dicembre 1998. I valori ottenuti non dovranno avere più di due cifre decimali. Pertanto, gli importi con tre decimali dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino, e, qualora la terza cifra decimale corrisponda al 5, per eccesso³.

Si dovrà procedere, inoltre, anche alla conversione in Euro delle voci in lire relative ad operazioni precedenti l’adozione della nuova moneta di conto. Da tale conversione, potranno emergere delle differenze di arrotondamento, il cui saldo potrà essere imputato in una apposita riserva.

2.1.1 La traduzione del capitale sociale

Affinché resti inalterato il rapporto tra le azioni ed il capitale sociale, la ridenominazione in Euro del valore nominale del capitale dovrà avvenire attraverso la conversione del valore nominale delle singole azioni. In seguito alla conversione e agli eventuali arrotondamenti⁴ del valore delle azioni, il valore nominale del capitale sociale potrà subire delle variazioni⁵.

L’articolo 17 del d.lgs. 213/1998 prevede differenti modalità di conversione del capitale sociale, a seconda che:

1. il valore nominale delle azioni sia superiore a Lit. 200;
2. il valore nominale delle azioni sia pari od inferiore a Lit. 200;

³ Supponendo che il tasso di conversione Lira/Euro sia 1950, sono possibili tre casi:

a) Lit. 50.000/1950= 25,641 Euro \Rightarrow 25,64

b) Lit. 55.000/1950= 28,205 Euro \Rightarrow 28,21

c) Lit. 60.000/1950= 30,769 Euro \Rightarrow 30,77

⁴ Qualunque sia il sistema di conversione in Euro del capitale sociale, deve essere rispettato il vincolo che prevede che le azioni abbiano un valore nominale in Euro con non più di due cifre decimali.

3. le azioni conferiscano dei privilegi (ad esempio, le azioni di risparmio).

Le società con azioni di valore nominale superiore a Lit. 200 potranno convertire in Euro il valore in lire delle azioni, applicando il tasso di conversione e arrotondando per eccesso o per difetto al cent più vicino.

Se il valore nominale delle singole azioni è arrotondato per eccesso (*esempio 1*), si procederà ad un aumento del capitale sociale utilizzando le riserve, in ultimo anche quella legale. Qualora l'ammontare delle riserve sia insufficiente o nullo, si potrà effettuare un arrotondamento per difetto (*esempio 3*), troncando l'importo ai centesimi di Euro.

Se l'arrotondamento del valore nominale delle azioni avviene per difetto (*esempio 2*), si provvederà ad una diminuzione del valore nominale del capitale sociale, accreditando la differenza alla riserva legale.

Alle Società che optano per la suddetta procedura di conversione, è consentito derogare agli obblighi normalmente imposti dal Codice Civile⁶ per la modifica del valore nominale del capitale sociale. Tali Società potranno, infatti, modificare il valore del capitale sociale e quindi il testo dell'atto costitutivo, senza ricorrere all'assemblea straordinaria, bensì con una delibera degli amministratori che riferiranno ai soci del loro operato alla prima assemblea utile⁷.

Nel seguito si riportano alcuni esempi di problematiche rinvenienti dalla conversione in Euro del capitale sociale.

⁵ Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a 100.000 Euro per le S.p.A. e a 10.000 Euro per le S.r.l. Gli stessi limiti sono fissati per le società neocostituite.

⁶Le deroghe riguardano gli articoli del Codice Civile n. 2365, n. 2376, n. 2443 (in caso di aumento del capitale sociale) e il comma 3 del n. 2445 (nei casi di arrotondamento per difetto o nei casi di troncamento).

⁷ In ogni caso, tale delibera deve essere, a norma dell'art. 2436 c.c., iscritta e depositata.

Esempio 1: arrotondamento per eccesso

Società XXY S.p.A.

Capitale sociale: Lit. 215.000.000;

Numero azioni : 50.000;

Valore nominale azione Lit. 4.300;

Tasso di conversione Lira/Euro 1948,130

Il valore nominale delle singole azioni, espresso nella nuova unità di conto, sarà pari a: $(4.300/1948,130)$ Euro, ossia 2,20724489638... Euro.

Il valore di ogni singola azione viene arrotondato per eccesso (al centesimo superiore), ossia a 2,21 Euro. Per la parte di valore sommata al singolo importo nominale, devono essere utilizzate le riserve, in ultimo anche quella legale, secondo una consistenza definita dal seguente calcolo:

2,21 Euro = 4.305,3673 Lire	valore precedentemente arrotondato e riconvertito in Lire
$4.305,3673 - 4.300 = 5,3673$ Lire	differenza da arrotondamento per singola azione da prelevare dalle riserve, in ultimo anche da quella legale
$5,3673 \text{ lire} \times 50.000 = 268.365$ Lire	totale prelevato dalle riserve, in ultimo anche da quella legale (aumento del capitale sociale)
$(2,21 \times 50.000)$ 110.500 Euro	nuovo capitale sociale

Esempio 2: arrotondamento per difetto

Società XXX S.p.A.

Capitale sociale: Lit. 200.000.000;

Numero azioni : 50.000;

Valore nominale azione Lit. 4.000;

Tasso di conversione Lira/Euro 1948,130

Il valore nominale delle singole azioni, espresso nella nuova unità di conto, sarà pari a: $(4.000/1948,130)$ Euro, ossia 2,0532510664... Euro.

Il valore di ogni singola azione viene arrotondato per difetto (al centesimo inferiore), ossia a 2,05 Euro, e la parte di valore sottratta al singolo importo nominale viene accantonata alla riserva legale, con una consistenza definita dal seguente calcolo:

- 2,05 Euro = 3.993,6665 lire valore precedentemente arrotondato e riconvertito in lire
- 4.000- 3.993,6665 = 6,335 lire differenza da arrotondamento per singola azione da accreditare alla riserva legale
- 6,335 lire x 50.000=316.750 lire totale da accreditare a riserva legale
- (2,05 x 50.000) 102.500 Euro nuovo capitale sociale

Esempio 3: arrotondamento per eccesso se le riserve mancano o sono insufficienti

Società XXZ S.p.A.

Capitale sociale: Lit. 215.000.000;

Numero azioni : 50.000;

Valore nominale azione Lit. 4.300;

Tasso di conversione Lira/Euro 1948,130

Anche in questo caso, come nell'esempio 1, si dovrebbe procedere ad un arrotondamento per eccesso. Tuttavia, poiché le riserve sono insufficienti e/o nulle, la copertura del valore necessario all'arrotondamento non può essere ottenuta senza modificare il valore del patrimonio netto e, pertanto, il d.lgs. 213/1998 prevede che l'arrotondamento avvenga per difetto. In altri termini, piuttosto che arrotondare per eccesso il valore 2,20724489638... Euro a 2,21, si arrotonderà per difetto al centesimo più lontano, ossia a 2,20 e, come nell'esempio 2, l'eccedenza è trasferita alla riserva legale.

2,20 Euro = 4.285,886 lire	differenza da arrotondamento per singola azione da accreditare alla riserva legale
$4.300 - 4.285,886 = 14,114$ lire	totale da accreditare a riserva legale
$14,114 \text{ lire} \times 50.000 = 705.500$ lire	totale da accreditare a riserva legale
$(2,20 \times 50.000)$ 110.000 Euro	nuovo capitale sociale

Le Società che decidono di non avvalersi della suddetta procedura di conversione, quelle che hanno azioni del valore nominale pari od inferiori a 200 lire e quelle che hanno emesso azioni al cui valore sono commisurati dei privilegi, dovendo modificare il valore nominale delle loro azioni e fermo restando l'obbligo di esprimere il valore in Euro con non più di due decimali, potranno optare per aumenti di capitale gratuiti, a pagamento o misti, raggruppamenti o frazionamenti di azioni o riduzioni di capitali, ma non potranno derogare alle regole ordinarie imposte dal Codice Civile per tali operazioni. In caso di diminuzione⁸ del capitale sociale, la riduzione deve essere effettuata mediante accredito alla riserva legale, in modo da mantenere invariato il patrimonio netto, e per un importo non superiore al 5%⁹ del capitale stesso (comma 6 art. 17 d.lgs. 213/1998).

In deroga alle disposizioni del Codice Civile¹⁰, e nell'intento di non aggiungere altri oneri a carico delle società che dovranno operare le conversioni, l'obbligo di annotazione sui titoli del nuovo valore nominale non opera fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica, mentre l'obbligo di variazione dell'ammontare del capitale sociale negli atti e nella corrispondenza è differito al secondo esercizio successivo alla conversione.

⁸ In questo caso, si deroga al regime previsto dal comma 3 dell'art. 2445 c.c. relativo alla riduzione del capitale esuberante.

⁹ Tale valore è ritenuto contenuto e ragionevole.

¹⁰ Articolo 2250 c.c.

2.1.2 La redazione dei documenti contabili e le differenze di arrotondamento

Per le imprese che non adottano l'Euro come moneta di conto, sussiste l'obbligo, sancito dal comma 5 dell'art. 2423 c.c., di redigere e pubblicare il bilancio in lire, ma è loro concessa la facoltà di poterlo pubblicare anche in Euro¹¹.

Sono, invece, tenute alla redazione ed alla pubblicazione in Euro del bilancio e degli altri documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna, le imprese che utilizzano in via prevalente l'Euro come moneta di conto. E' bene precisare che il requisito della prevalenza non deve sussistere dall'inizio dell'esercizio: è sufficiente, infatti, che l'Euro sia utilizzato per la rilevazione delle operazioni a decorrere da un qualunque momento precedente non solo la data di riferimento del bilancio, ma addirittura la delibera del Consiglio di Amministrazione che ne approva la bozza.

Le modalità di iscrizioni delle voci in Euro sono diverse a seconda del tipo di documento contabile obbligatorio: in particolare, il bilancio ordinario deve essere necessariamente redatto senza cifre decimali, mentre la nota integrativa ed il bilancio consolidato possono essere redatti in migliaia di Euro.

Dal momento che l'unità di Euro è suddivisa in centesimi, l'iscrizione in bilancio di valori senza cifre decimali comporterà il sorgere di differenze di arrotondamento, sul cui trattamento contabile il d.lgs. 213/1998 non dà ad oggi indicazioni. In mancanza di specifiche disposizioni legislative ed analogamente a quanto già detto per l'arrotondamento delle voci contabili, si ritiene che il saldo delle differenze di arrotondamento possa essere iscritto in un'apposita riserva.

A partire dal momento in cui l'impresa redige e pubblica il primo documento contabile obbligatorio in Euro, tutti i successivi documenti dovranno essere redatti e pubblicati in Euro, a meno che non ricorrano particolari motivazioni che dovranno essere accuratamente specificate.

2.1.3 La conversione dei dati comparativi e le differenze di conversione

L'art. 2423 *ter* c.c. stabilisce che, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Di conseguenza, le imprese che pubblicheranno per la prima volta il bilancio in Euro dovranno procedere alla conversione dei dati relativi all'esercizio precedente espressi in lire, utilizzando, come tasso di conversione, quello irrevocabilmente fissato entro il 31 dicembre 1998. Il trattamento delle differenze derivanti da tale conversione segue la procedura generale illustrata nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.

E' opportuno sottolineare che la conversione dei dati comparativi non dà luogo a differenze di cambio: in altri termini si tratta solo di una conversione in Euro dei valori in lire. Ne consegue che l'utile in Euro risultante sia dallo stato patrimoniale sia dal conto economico deve essere pari all'importo che risulta dalla conversione in Euro dell'utile di esercizio espresso in lire.

2.2 Il trattamento delle differenze di cambio derivanti da operazioni in valute di paesi aderenti all'UEM

Con la fissazione dei tassi di cambio bilaterali¹² tra le monete dei Paesi aderenti all'UEM, tutti i crediti ed i debiti in queste valute sorti successivamente al 31 dicembre 1998 non saranno più soggetti al rischio di cambio.

¹¹ Fino all'introduzione della nuova disciplina, era prevista la possibilità di pubblicare il bilancio, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di cambio, da indicare nella nota integrativa, della data di chiusura dell'esercizio.

¹² Si veda tabella pag. 8.

Per le operazioni in valuta sorte precedentemente al 31 dicembre 1998, invece, l'adozione dei tassi di cambio fissi potrà far emergere delle differenze tra il valore al quale le attività e le passività sono state originariamente iscritte in bilancio ed il valore derivante dall'applicazione dei nuovi tassi di cambio.

Tre sono i metodi alternativi previsti:

1) Imputazione integrale a conto economico (*esempio 1*)

Poiché, dal 1° gennaio 1999, il tasso di cambio tra le valute dei Paesi aderenti all'UEM sarà fisso, le differenze di cambio positive e negative non saranno suscettibili di ulteriori oscillazioni e quindi potranno considerarsi realizzate. Ne consegue che tali differenze potranno essere imputate a conto economico, per l'intero importo, alla voce C16 o C17 "Oneri e proventi finanziari".

2) Metodo analitico pro rata

La differenza di cambio relativa a ciascun elemento monetario può essere ripartita tra più esercizi in funzione della durata residua e dell'evoluzione del capitale dell'elemento considerato. In altri termini, una volta determinata la differenza di cambio per ciascun elemento monetario, occorrerà ripartirla in tante quote quanti sono gli esercizi che mancano alla realizzazione dell'elemento, ed imputare ciascuna quota a conto economico (*esempio 2*). In caso di cessione o monetizzazione anticipata dell'elemento, la differenza residua dovrà essere imputata per intero nell'esercizio in cui avviene la realizzazione anticipata (*esempio 3*).

3) Metodo sintetico (*esempio 4*)

L'intero importo delle differenze di cambio positive e l'intero importo di quelle negative possono essere ripartiti in quote costanti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 1998 e nei tre successivi.

Non assume alcuna rilevanza il fatto che l'elemento monetario da cui discende la differenza di cambio venga monetizzato prima del quarto esercizio: contrariamente a quanto previsto per il metodo analitico, infatti, la realizzazione anticipata non comporta l'imputazione a conto economico delle quote residue.

Qualora una impresa opti per il metodo analitico o per quello sintetico, dovrà imputare allo stato patrimoniale le quote di differenze attive e passive rinviate agli esercizi successivi, iscrivendole rispettivamente tra i risconti passivi o attivi.

Sotto il profilo fiscale, le differenze di cambio saranno rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa solo al momento della loro imputazione a conto economico.

Esempio 1: imputazione integrale a conto economico

La società XXX ha un credito di DM 5000 iscritto in bilancio in data 1 marzo 1998 al tasso Lit./DM= 910:

Credito = 5000 DM=4.550.000 Lit

Cambio fisso al 31.12.98 Lit./DM= 990,002

Credito al 31.12.98= 4.950.010

Differenza di cambio = Lit.400.010

Al 31 dicembre 1998, la società rileverà un aumento del valore del credito e per pari importo un componente straordinario di reddito.

Stato Patrimoniale	
C. II. 1) Crediti	4.950.010
Conto Economico	
C. 16) Altri proventi finanziari	400.010

Esempio 2: imputazione pro-rata

La società XXX ha un credito di DM 5000, scadenza nel 2002, iscritto in bilancio in data 1 marzo 1998 al tasso Lit./DM= 910:

Credito = 5000 DM = 4.550.000 Lit

Cambio fisso al 31.12.98 Lit./DM= 990,002

Credito al 31.12.98= 4.950.010

Differenza di cambio = Lit.400.010

Al 31 dicembre 1998, la società dovrà ripartire la differenza di cambio in 5 quote, quanti sono gli esercizi che mancano alla scadenza del credito.

Quota differenza : Lit. 400.010/5 = Lit. 80.002

La società rileverà un aumento del valore del credito per un importo pari alla differenza di cambio, un risconto passivo per le quattro quote che rimanderà agli esercizi futuri ed un componente straordinario di reddito pari alla quota di competenza dell'esercizio.

Stato Patrimoniale			
C) Crediti	4.950.010	E) Risconti passivi	320.008
Conto Economico			
C. 16) Altri proventi finanziari			80.002

Esempio 3: imputazione pro-rata con incasso del credito prima della scadenza

La società XXX ha un credito di DM 5000, scadenza nel 2002, iscritto in bilancio in data 1 marzo 1998 al tasso Lit./DM= 910:

Credito = 5000 DM = 4.550.000 Lit

Cambio fisso al 31.12.98 Lit./DM= 990,002

Credito al 31.12.98= 4.950.010

Differenza di cambio = Lit.400.010

Come nel precedente esempio, al 31 dicembre 1998, la società dovrà ripartire la differenza di cambio in 5 quote, quanti sono gli esercizi che mancano alla scadenza del credito, e rileverà un aumento del valore del credito per un importo pari alla differenza di cambio, un risconto passivo per le quattro quote che rimanderà agli esercizi futuri ed un componente straordinario di reddito pari alla quota di competenza dell'esercizio.

Si supponga, però, che nel 2000 la società incassi il credito: in tal caso, le tre quote residue della differenza di cambio dovranno essere imputate al conto economico, nell'esercizio in cui avviene l'incasso. Perciò, al 31.12.2000, si avrà:

Stato Patrimoniale	
C) Cassa	4.950.010
Conto Economico	
C. 16) Altri proventi finanziari	240.006

Esempio 4: metodo sintetico

La società XXX ha un credito di DM 5000, iscritto in bilancio in data 1 marzo 1998 al tasso Lit./DM= 910:

Credito = 5000 DM = 4.550.000 Lit

Cambio fisso al 31.12.98 Lit./DM= 990,002

Credito al 31.12.98= 4.950.010

Differenza di cambio = Lit.400.010

Al 31 dicembre 1998, la società dovrà ripartire la differenza di cambio in 4 quote, imputarne una al conto economico dell'esercizio e rimandare ai tre esercizi successivi le altre.

Quota differenza : Lit. 400.010/4 = Lit. 100.002

Stato Patrimoniale			
C) Crediti	4.950.010	E) Risconti passivi	300.008
Conto Economico			
C. 16) Altri proventi finanziari			100.002

3. LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

Il d.lgs. 213/1998 prevede un trattamento particolare per i soggetti banche e società finanziarie.

1. Redazione e pubblicazione dei documenti contabili obbligatori:

è consentito di redigere e pubblicare in Euro i documenti contabili obbligatori, anche se non utilizzano l'Euro come moneta di conto.

La nota integrativa deve essere redatta in migliaia di Euro. Alle banche che presentano un totale dell'attivo pari o superiore a 10 miliardi di Euro è consentito redigere la nota integrativa in milioni di Euro.

2. Trattamento contabile delle differenze di cambio derivanti dalle operazioni in valuta:

l'art. 21 del d.lgs. 213 distingue tre fattispecie:

- elementi monetari¹³ denominati in valuta;
- titoli di debito immobilizzati;
- partecipazioni, immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Le differenze di cambio, derivanti dalla conversione in lire degli elementi monetari denominati nelle valute dei paesi aderenti all'UEM, si considereranno realizzate al 31 dicembre 1998 e, pertanto, dovranno essere imputate al conto economico che sarà chiuso a quella data.

¹³ Secondo l'art. 1 d.lgs. 213/1998, gli elementi monetari sono "le disponibilità in denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili".

Per le differenze di cambio connesse alla conversione dei titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, sono previste due procedure alternative:

- a) l'imputazione diretta al conto economico, analogamente a quanto visto per gli elementi monetari;
- b) l'imputazione prima a riserva e poi al conto economico.

I soggetti che opteranno per la procedura b) dovranno:

- se le differenze sono positive, accreditarle ad una riserva non distribuibile appositamente costituita;
- se le differenze sono negative, addebitarle alle riserve patrimoniale preesistenti.

L'imputazione delle differenze a conto economico¹⁴ avverrà secondo uno dei tre metodi già illustrati nel paragrafo 2.2, ossia:

- a) trasferendole negli esercizi in cui i titoli scadono o vengono ceduti;
- b) ripartendole in più esercizi, compreso il primo, in funzione della durata residua di ciascun titolo. In caso di cessione prima della data di scadenza, la quota residua della differenza di cambio dovrà essere inclusa nel conto economico dell'esercizio in cui avviene la cessione;
- c) ripartendo in quote costanti il saldo delle differenze nel primo e nei tre esercizi successivi.

Le differenze relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali potranno essere:

- se positive, accreditate ad una riserva non distribuibile appositamente costituita;
- se negative, addebitate alle riserve patrimoniali preesistenti.

¹⁴ La Banca d'Italia, con Provvedimento del 7 agosto 1998, ha precisato che, per quanto riguarda il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, le differenze dovranno essere incluse nella voce 60 del conto economico "profitti e perdite da operazioni finanziarie" negli esercizi in cui vengono trasferite a conto economico.

4. I COSTI DI TRANSIZIONE: IMPLICAZIONI CONTABILI E FISCALI

Si tratta di oneri che tutte le imprese dovranno sostenere per adeguare, con minore o maggiore tempestività, la propria realtà operativa alla nuova moneta: sono costi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici (hardware e software), ai corsi di formazione del personale, ai servizi di consulenza e, più in generale, alla predisposizione di un sistema amministrativo ed operativo¹⁵ in grado di adattarsi alla nuova valuta.

Poiché il d.lgs. 213/1998 non contiene alcuna disposizione sul trattamento fiscale da riservare a tali elementi negativi di reddito, si ritiene opportuno far riferimento a quanto indicato dal documento contabile della Commissione Europea¹⁶, dal documento elaborato dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili¹⁷ e, naturalmente, alle disposizioni previste dal Codice Civile. In sintesi, i costi legati al passaggio alla nuova realtà possono essere considerati “oneri ordinari” e, in quanto tali, possono essere inseriti nel conto economico¹⁸ dell'esercizio in cui sono sostenuti. La nota integrativa dovrebbe segnalare l'ammontare di tali costi, qualora fosse particolarmente consistente rispetto agli altri elementi negativi di reddito, al fine di permettere a chi interessato di ponderarne l'effetto sul risultato complessivo.

Resta ferma la possibilità di capitalizzare e, quindi, ammortizzare quei costi che produrranno benefici futuri¹⁹.

¹⁵ Si pensi ad esempio alla necessarie modifiche ai registratori di cassa, distributori automatici, etc.

¹⁶ Si tratta del documento 7002/97 della Direzione Generale XV - Mercato interno e servizi finanziari - “*Aspetti contabili dell'introduzione dell'Euro*”.

¹⁷ Si tratta del lavoro della Commissione nazionale per la statuizione dei principi contabili - Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti - “*Problemi economici-contabili derivanti dall'introduzione dell'Euro*”.

¹⁸ In particolare si ritiene che la riclassificazione degli stessi vada effettuata senza l'utilizzo della voce relativa ai valori straordinari (Voce E 20 del conto economico).

¹⁹ Si pensi, ad esempio, ad un sistema informatico che permetta per tutto il periodo transitorio di utilizzare una doppia contabilità: Lira - Euro. L'onere relativo a tale acquisto potrà essere capitalizzato ed ammortizzato per tutto il periodo nel quale risulta produrre benefici per l'attività d'impresa.

Sono attesi, infine, chiarimenti sulla possibilità di riprogrammare il processo di ammortamento per quelle immobilizzazioni che, a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea, non risulteranno più utilizzabili.

APPENDICE NORMATIVA

- **REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO** del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO** del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'Euro;
- **LEGGE** 17 dicembre 1997 n. 433, "Delega al Governo per l'introduzione dell'Euro";
- **DECRETO LEGISLATIVO** 24 giugno 1998 n. 213, "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
- **PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA** del 7 agosto 1998, "Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari".